



ASSOCIAZIONE per la SCUOLA
INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA
"LAGARIA" ETS



STATUTO



Giuseppe
Ermanno
Altieri
12.11.2025
17:45:52
GMT+01:00



Statuto modificato con
delibera 203 del 25/09/2020
facente parte del Verbale n. 66 del 25/09/2020

Registrato il **07 OTT. 2020**
in Castrovillari Serie **3**
N. **537**



**STATUTO dell'ASSOCIAZIONE per la
SCUOLA INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA
"LAGARIA" ETS**



DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

È costituita la "ETS" avente la denominazione «ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA "LAGARIA" ETS».

Il LOGO dell'associazione è: un peso da telaio di colore marrone chiaro (proveniente dagli scavi del Timpone Motta) mostrante due lati. Sulla superficie laterale, si trova nella parte superiore un foro, e sotto di esso una X costruita a quattro righe incrociate; sulla superficie frontale si trova il tema di un labirinto con al suo centro il simbolo del cavallo. A sinistra del peso si trova la coppia (uomo-donna) in bronzo di colorazione verdastra. La scritta di Lagaria fra virgolette è collocata nella parte sottostante il peso e la coppia uomo – donna.



A destra della denominazione dell'Associazione si trova il logo del Comune di Francavilla Marittima e alla sua sinistra il logo dell'Associazione sopra descritto. L'Associazione per la Scuola Internazionale d'Archeologia "Lagaria" ETS per brevità può essere identificata anche con il nome di: "Associazione "Lagaria" ETS.

Art. 2

Essa ha sede in Francavilla Marittima (CS), Via Piave c/o Palazzo De Santis.

Art. 3

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione ha come scopo:

- a) quello di favorire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;



- b) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione per il raggiungimento di tali obiettivi promuove, concorre e organizza attività didattiche per contribuire allo studio, alla divulgazione ed alla ricerca nel campo dell'archeologia, della cultura e del turismo; intreccia rapporti Internazionali con Scuole, Associazioni, ed Università, mediante l'impegno lavorativo di studenti Calabresi, dell'Europa e dell'America nonché di provvedere alla formazione professionale di ogni ordine e grado in special modo nel campo dell'archeologia.

L'Associazione tramite tale attività didattiche persegue i seguenti obiettivi:

- L'insegnamento dei dati finora raccolti (*la teoria*);
- Scavi e ricognizioni sistematici (*la pratica*);
- Lo sviluppo di un programma d'istruzione e gioco per bambini delle scuole elementari.
- La pubblicazione di dati già raccolti che così potranno essere un punto di riferimento per l'avanzamento scientifico e didattico;
- Custodire in musei e divulgare i risultati ottenuti dal gruppo dei ricercatori e studenti tramite pubblicazioni d'interesse per un pubblico generale e convegni.
- Promuovere forme di scambi culturali basati sulla convivenza e sulla comunanza di studi fra giovani di diversa lingua, nazionalità e costumi, che li prepari alla solidarietà internazionale e alla reciproca comprensione;
- La gestione di parchi e musei;
- Lo sviluppo di percorsi turistici insieme a pubblicazioni e manifestazioni popolari. L'allestimento di una mostra permanente dovrebbe essere il risultato più concreto per la popolazione locale e il turismo.

Inoltre si impegna a ricercare la storia di Lagaria e di tutti gli aspetti archeologici e ambientali della costa ionica centrale tra preistoria e periodo bizantino. Si tratterà di una ricerca interdisciplinare in cui si cercherà di combinare varie attività scientifiche (scavi archeologici, studi della storia e religione, studi dei reperti, ricerche ambientali e pubblicazioni scientifiche) e attività culturali divulgative (musealizzazione dei risultati, convegni e pubblicazioni). Inoltre, può promuovere e concorrere al finanziamento di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali.



Art. 4

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Il tema centrale delle attività didattiche sarà il mondo indigeno:

1. lo sviluppo ed ellenizzazione degli Enotri;
2. Lo sviluppo e la romanizzazione dei Bruttii.

Le attività didattiche, intendono perseguire l'obiettivo di mettere insieme docenti e studenti d'archeologia, specialmente per ricercare la storia della popolazione indigena della Sibaritide centrale. L'Associazione tramite gli archeologi con cui stipulerà rapporti di collaborazione può dirigere scavi archeologici, ricognizioni nell'ambiente, insegnare l'archeologia in pratica e teoria a studenti italiani e stranieri e sviluppare un programma speciale per i bambini delle scuole elementari. L'Associazione sarà particolarmente attiva durante i mesi che vanno da giugno a novembre. Le ricerche a Francavilla Marittima e nei musei internazionali, per esempio a Malibu, Copenhagen e Berna, hanno fatto emergere conoscenze sui progetti architettonici, sulle creazioni artistiche e sullo sviluppo di tecnologie per la manifattura dei bronzi, ferri e vasi prodotti nei siti della Sibaritide centrale durante l'epoca enotria, greca, bruzia ed ellenistica-romana. Il senso della vitalità di quel patrimonio, al quale l'Europa deve non solo i fondamenti della sua civiltà, ma anche un grande stimolo culturale, deve essere non solo custodito ma anche insegnato. Con i Docenti, con le Università con la Soprintendenza ai beni Archeologici verranno stipulate apposite convenzioni per la tenuta dei corsi riguardanti metodo e pratica di scavo; con ricercatori specifici o con associazioni del settore si potranno trovare intese per insegnare l'immagine complessa del sistema insediativo e dello sfruttamento del territorio nei periodi "pre" e "protostorici" lungo la valle del Raganello. Parallelamente gli studenti potranno essere impegnati in breve periodo di pratica sullo scavo, nel magazzino e durante ricognizioni. In breve, la Scuola Lagaria vuole tentare di combinare i dati già presenti con quelli nuovi per l'insegnamento e la ricerca della storia della Sibaritide centrale. Tema centrale dev'essere la civiltà Enotria, prima e durante la colonizzazione greca e la civiltà bruzia prima e durante il periodo romano.



PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5

IL PATRIMONIO È COSTITUITO:

- a) dal fondo di dotazione rappresentato dalle quote di partecipazione degli associati;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- c) da beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;

LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE SONO COSTITUITE:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dell'utilizzo delle produzioni scientifiche e culturali;
- c) da contributi dello Stato e degli altri enti pubblici e privati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

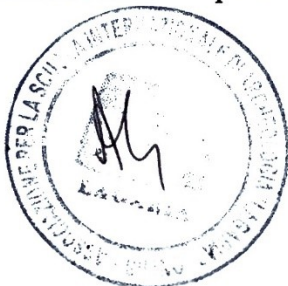
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile;

Entro il 30 settembre verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 ottobre.

"I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente".

"L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura".

"L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse".



SOCI

Art. 7.

I soci

Sono Soci le persone e gli Enti pubblici, gli Enti privati e le Università la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I Soci si distinguono in:

- a) fondatori;
- b) finanziatori;
- c) benemeriti;
- d) ordinari;
- e) junior.

Tutti i soci sono volontari.

La quota d'adesione per i soci Junior è fissata in €. 10,00 (diecieuro).

I Soci Juniores saranno rappresentati all'interno del Consiglio d'Amministrazione con un componente.

Il componente spettante sarà eletto al raggiungimento delle tre unità di Soci Junior.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La quota annuale va versata entro il 30 marzo dell'anno successivo e comunque entro la data di convocazione della prima assemblea annuale".

Art. 8

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di fruire dei servizi che saranno istituiti.

Art. 9

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei Soci.

I Soci che per tre anni consecutivi non versano la quota sociale e non partecipano alle Assemblee dei Soci e degli organismi di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente

La quota "è intrasmissibile e non può essere rivalutata"; inoltre "la partecipazione alla vita associativa, finché esiste la qualità di Socio, non può essere "temporanea". Ciascun associato di maggiore età, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro dei



soci "ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione"
"Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili".

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1 L'Assemblea dei Soci
- 2 Il Consiglio di Amministrazione
- 3 Il presidente del Consiglio di Amministrazione
- 4 Il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 5 Il segretario
- 6 Il Comitato scientifico della Scuola
- 7 Il direttore del Comitato Scientifico
- 8 Organo di Controllo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni.

È membro di diritto del Consiglio di Amministrazione il Sindaco di Francavilla Marittima o un suo delegato.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 12

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Art. 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età nella funzione di Consigliere. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 15

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Le Cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote periodiche all'atto dell'assunzione dell'incarico.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16

“L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano della società”.

I Soci sono convocati in dal Consiglio o dal Presidente almeno due volte all'anno entro il 30 aprile e 31 ottobre mediante lettera raccomandata o tramite E-mail **certificata** con avviso di ricezione diretta a ciascun Socio e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, nonché **all'Organo di Controllo**, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le convocazioni dell'assemblea sono di due tipi: ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 17

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto Costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. Approva inoltre i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, delibera sull'eventuale destinazione dell'utile di gestione comunque denominato, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto, delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione e iscritti da almeno tre mesi nel registro dei soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di Intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.



Art. 20

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 21

L'assemblea, contestualmente alla prima elezione del Consiglio di Amministrazione, nomina il **Direttore del Comitato Scientifico**, ne stabilisce gli obiettivi e la durata. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Direttore sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. Le funzioni del Comitato scientifico sono quelle di coordinamento dell'attività didattica al fine del raggiungimento degli obiettivi scientifici prefissati negli art. 3 e 4. del presente statuto. Durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

Il comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

Il Direttore potrà, se chiamato, partecipare, con voto consultivo, la Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14



del d. Lgs. 117/2017.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato

SCIoglimento

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori, scegliendosi preferibilmente fra i soci nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente:

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CONTROVERSIE

Art. 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25

L'Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

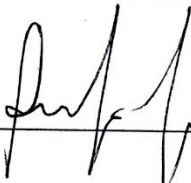
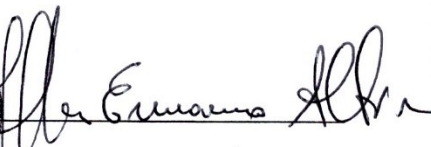


Art. 26

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

IL SEGRETARIO
(Roberto ZACCARO)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Ermanno ALTIERI)

Giuseppe
Ermanno
Altieri
12.11.2025
17:45:52
GMT+01:00



Registrato in data 07 OTT. 2020
N. 537 Serie 3 Fascio n.
Esatti Euro 200,00

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Giuseppina ROMEO

(*) Firma *s. delega* del Direttore Provinciale
P. DESSEN



537	07/10/2020	0,00	TDD20L000537000JJ
		200,00	codice identificativo per
			eventuali adempimenti successivi
		0,00	
		200,00	
EURO 200,00		TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1	